SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 217**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 agosto 1994.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei Campionati mondiali di calcio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 448071 del 5 agosto 1994, registrato alla Ragioneria centrale l'11 agosto 1994, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei Campionati mondiali di calcio 1994;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 10.000 celebrative dei Campionati mondiali di calcio 1994 — entro il 31 dicembre 1994 — direttamente presso la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 - intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete	Versione ordinaria F.d.C	Versione Proof
a) da 1 a 1500 . . .	L. 37.000	L. 64.000
b) da 1501 a 3000 .	» 36.500	» 63.000
c) da 3001 e oltre .	» 36.000	» 62.000

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5936

DECRETO 9 settembre 1994.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Viste le note n. 214314 e 220646 rispettivamente del 5 e 12 agosto 1994 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

DIFFERENZE in milioni con la situazione alla: stessa data mese precedente | stessa data anno precedente

ORO
- I — In cassa L
- II — In deposito all'estero »

CREDITI IN ORO L
CASSA »
RISCONTI E ANTICIPAZIONI
- I — Risconto di portafoglio
  - — ordinario L
  - — ammassi »
- II — Anticipazioni
  - — in conto corrente L
  - — a scadenza fissa »
  - — di cui al D M Tesoro 27-9-1974 »
- III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L

EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA
- I — ECU L
- II — Altre attività
  - — biglietti e divise L
  - — corrispondenti in conto corrente »
  - — depositi vincolati »
  - — diverse »

CREDITI IN DOLLARI L
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE »
UFFICIO ITALIANO CAMBI
- I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L
- II — Conti speciali »

CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO L
TITOLI DI PROPRIETÀ
- I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato
  - — di mercato in libera disponibilità L
  - ex lege 483/93 in libera disponibilità »
  - — per investimento delle riserve statutarie »
  - — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »
- II — Titoli di società ed enti
  - — per investimento delle riserve statutarie L
  - — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »
- III — Azioni e partecipazioni
  - — di società ed enti controllati
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie L
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »
  - — di società ed enti collegati
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie L
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »
  - — di altre società ed enti
    - *a)* per investimento delle riserve statutarie L
    - *b)* per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »

FONDO DI DOTAZIONE U I C L.
IMMOBILI
- I — Ad uso degli uffici L
- II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »

ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P (*) L
MOBILI E IMPIANTI
- I — Mobili L
- II — Impianti »
- III — Monete e collezioni »

PARTITE VARIE
- I — Biglietti di banca in fabbricazione L
- II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici
  - — completati L
  - — in allestimento »
- III — Oneri pluriennali in ammortamento L
- IV — Debitori diversi
  - poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD LL nn 566/93-423/94 non convertito) L
  - — altri debitori »
- V — Altre L

RATEI . L
RISCONTI . »
SPESE DELL'ESERCIZIO »
L

CONTI D'ORDINE
- I — Titoli ed altri valori
  - — a garanzia L
  - — altri »
- II — Depositari di titoli e valori
  - — interni L
  - — esteri »
- III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L
- IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)
  - — titoli L.
  - — corrispondenti interni »
  - — corrispondenti esteri »
- V — Titoli, valute da ricevere (n/s acquisti a termine)
  - — titoli L
  - — valute e lire »
- VI — Ordini in corso
  - — acquisti di valute L
  - — lire a fronte vendite di valute »
  - — acquisti di titoli »
  - — lire a fronte vendite di titoli »

TOTALE L.

(*) T Q.P = Trattamento quiescenza personale

Il Governatore

94A5934

Mod. 7 C.G.

PASSIVO

Voce			DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE		L		
VAGLIA CAMBIARI		»		
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L			
II — Altri	»			
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L			
II — Di altri enti	»			
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.			
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»			
IV — Società costituende	»			
V — Altri	»			
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE		L		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO		»		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA		»		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C		»		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L			
II — Conti dell'estero in lire	»			
III — Altre	»			
DEBITI IN ECU		L		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE		»		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		»		
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO		»		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO		»		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»			
III — Svalutazione portafoglio	»			
IV — Oscillazione cambi	»			
V — Adeguamento cambi ex art 104, 1° c lett *c)* T U I R	»			
VI — Oscillazione titoli	»			
VII — Copertura perdite eventuali	»			
VIII — Assicurazione danni	»			
IX — Ricostruzione immobili	»			
X — Rinnovamento impianti	»			
XI — Imposte	»			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»			
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI		L		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI		»		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		»		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, 3° c T U I R		»		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI		»		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI		»		
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L			
II — Altre	»			
RATEI		L		
RISCONTI		»		
CAPITALE SOCIALE		»		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO		»		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO		»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72		»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408		»		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413		»		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE		»		
RENDITE DELL'ESERCIZIO		»		
		L		
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L			
II — Titoli e valori presso terzi	»			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)				
— titoli	L			
— valute e lire	»			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)				
— titoli	L			
— corrispondenti interni	»			
— corrispondenti esteri	»			
VI — Ordini in corso				
— lire a fronte acquisti di valute	L			
— vendite di valute	»			
— lire a fronte acquisti di titoli	»			
— vendite di titoli	»			
TOTALE		L.		

Il ragioniere generale

DECRETO 6 settembre 1994.

Modifica al decreto ministeriale 3 febbraio 1994, concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia, in ordine al servizio finanziario della quota di 2.900 milioni di marchi tedeschi relativa alla prima tranche del prestito concesso dalla C.E.E. erogato nel 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 100263 del 4 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1993, n. 74, con il quale il Tesoro è stato autorizzato a contrarre con la Comunità economica europea un prestito per l'importo di 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise, da erogarsi in più tranches, ed, in particolare, l'art. 2 con cui si sono stabilite le caratteristiche della prima tranche del suddetto prestito, suddivisa in due quote, di ammontare pari a 500 milioni di ECU (triennale) e 2.900 milioni di marchi tedeschi (settennale);

Visti i decreti ministeriali n. 101252 del 15 ottobre 1993, n. 101269 del 19 ottobre 1993 e n. 101386 del 10 novembre 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1993, con i quali sono state stabilite le caratteristiche della seconda tranche del suddetto prestito, suddivisa in tre quote, di ammontare pari a 1.000 milioni di ECU (settennale), 1.000 milioni di marchi tedeschi (quinquennale), e 475 milioni di ECU (quinquennale), su cui sono intervenuti contratti di swap;

Visti i decreti ministeriali n. 397186 del 3 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1994, n. 44, e n. 397777 del 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1994, n. 118, con cui sono stati regolati i rapporti tra il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito;

Considerato che sulla quota di 2.900 milioni di marchi tedeschi della prima tranche del suddetto prestito e intervenuto un contratto di «interest rate swap» per DM 500.000.000, con il Credit Suisse Financial Products;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 397186 del 3 febbraio 1994, citato nelle premesse, vengono modificati come segue:

Art. 2. — Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alle suddette Banche estere nel giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno, i fondi di cui all'art. 1 nelle rispettive valute, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia gli importi provvisori in lire almeno dieci giorni prima delle singole date di pagamento previste nei «contratti di provvista» del prestito e con le modalità indicate nel successivo art. 4.

Detti importi verranno determinati dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base dei rispettivi tassi di interesse annuali e del rapporto di cambio disponibile al momento della definizione. L'ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

Per i versamenti relativi alle quote di DM 2.900 milioni (di cui DM 500 milioni swappati) 6,50% 10 marzo 1995/2000, di ECU 1.000 milioni 6% 3 novembre 1993/2000, di DM 1.000 milioni 5,625% 10 novembre 1993/1998 e di ECU 475 milioni 5,50% 25 novembre 1993/2000, la Banca d'Italia utilizzerà gli importi nelle rispettive valute che saranno rimessi sotto le stesse «date di pagamento» dalle singole controparti firmatarie dei contratti «Interest rate swap», stipulati con il Ministero del tesoro.

Art. 3. — Inoltre in relazione ai citati accordi di «swap», la Banca d'Italia, con le modalità indicate nel successivo art. 4, rimetterà fino alla scadenza delle singole quote:

al Credit Suisse, semestralmente, a partire dal 10 settembre 1994, un importo pari al Libor a 6 mesi, aumentato dello 0,25% applicato su 500.000.000 di marchi tedeschi;

al Credit Suisse, semestralmente, a partire dal 3 maggio 1994, un importo pari al Libor a sei mesi aumentato di 0,03875% applicato su 1.000 milioni di ECU;

alla Morgan Guaranty Trust Co., trimestralmente, a partire dal 10 febbraio 1994, un importo pari al Libor a tre mesi aumentato di 0,255% applicato su 1.000 milioni di marchi tedeschi;

alla CEE, semestralmente, a partire dal 25 maggio 1994, un importo pari al Libor a sei mesi diminuito di 0,31% applicato su 475 milioni di ECU.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e le singole controparti, ai sensi dei ripetuti contratti di «swap», avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A5933

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 1994.

Attuazione delle direttive 90/423 e 91/688 C.E. di modifica alle direttive 64/432 e 72/462 C.E., relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazioni di animali delle specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, emanato in attuazione delle direttive 83/91, 88/289 e 91/266 C.E., relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazioni di animali delle specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Vista la direttiva 90/423 C.E. recante modifiche alla direttiva 64/432 C.E. relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e alla direttiva 72/462 C.E. relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria nelle importazioni di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi;

Vista la direttiva 91/688 C.E. che modifica la direttiva 72/462 C.E. relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria nelle importazioni di animali delle specie suina e bovina, e di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle citate direttive 90/423 e 91/688 C.E., di modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° marzo 1992, n. 231;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, è modificato come segue:

A) Al comma 1, lettera *a)*, punto 1, sono depennate le parole «da afta epizootica da virus esotico».

B) Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. L'introduzione di animali della specie bovina e suina è autorizzata solo se provengono dal territorio di un Paese terzo che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a) se il Paese terzo è indenne da afta epizootica da almeno due anni, non pratica la vaccinazione da almeno dodici mesi e non autorizza l'ingresso nel proprio territorio di animali che sono stati vaccinati nel corso degli ultimi dodici mesi, gli animali non devono essere stati vaccinati contro l'afta epizootica;

b) se il Paese terzo è indenne da afta epizootica da almeno due anni, ma pratica la vaccinazione ed autorizza l'ingresso nel proprio territorio di animali vaccinati, gli animali:

1) non devono essere stati vaccinati contro l'afta epizootica;

2) devono aver presentato una reazione negativa a un test sierologico praticato per accertare la presenza di anticorpi dell'afta epizootica;

3) devono essere stati isolati nel Paese di esportazione in una stazione di quarantena per quattordici giorni sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale e nessun animale, introdotto nella stazione di quarantena, deve essere stato vaccinato contro l'afta epizootica nei ventuno giorni precedenti l'esportazione e nessun animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nella stazione di quarantena nello stesso periodo;

4) i bovini, inoltre, devono aver presentato una reazione negativa ad una prova di ricerca del virus dell'afta epizootica praticata secondo il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto "Probang test");

c) se il Paese terzo non è indenne da afta epizootica da almeno due anni si applicano:

1) le garanzie di cui alla lettera *b)* del presente comma;

2) le garanzie supplementari stabilite dalla Comunità economica europea».

C) Dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma 1-*ter*:

«1-*ter*. Gli animali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente dovranno essere inoltrati dall'ufficio veterinario di confine direttamente all'allevamento di destinazione od alle stalle di sosta dell'importatore in vincolo sanitario per l'isolamento ed osservazione degli stessi per un periodo di ventuno giorni.

Il servizio veterinario della unità sanitaria locale di competenza territoriale controllerà che tale periodo sia effettivamente rispettato e che l'isolamento venga espletato in locali separati fisicamente dalle restanti parti delle strutture sopracitate».

D) Al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle parole «ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* precedenti».

E) Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. I suini inoltre devono provenire dal territorio di un Paese terzo che:

a) sia indenne da almeno dodici mesi dalla peste suina classica;

b) non abbia autorizzato la vaccinazione negli ultimi dodici mesi;

c) non ammetta nel proprio territorio suini che siano stati vaccinati da meno di dodici mesi contro la peste suina classica».

Art. 2.

1. L'art. 10 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, è modificato come segue:

A) Al comma 1, lettera *a)*, sono depennate le parole «afta epizootica da virus esotico».

B) Al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente lettera *c)*:

«*c)* in cui da almeno dodici mesi non sia stato constatato alcun caso di peste suina classica, da almeno dodici mesi non sia stata autorizzata la vaccinazione contro la peste suina classica e nel corso dei dodici mesi precedenti nessun suino sia stato vaccinato contro la peste suina classica».

C) Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

«2-*bis*. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 3, comma 1:

a) l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi in cui:

1) l'afta epizootica (virus A, O, C) è allo stato endemico;

2) non è in uso l'abbattimento sistematico in caso di apparizione di un focolaio di afta epizootica;

3) è praticata la vaccinazione contro l'afta epizootica (virus A, O, C),

è autorizzata soltanto a condizioni che le carni siano state sottoposte alla maturazione, al controllo del pH, al disossamento e alla asportazione delle principali ghiandole linfatiche;

b) l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi in cui è in uso la vaccinazione contro i virus SAT o ASIA 1 dell'afta epizootica è consentita soltanto alle seguenti condizioni:

1) provengano da regioni in cui non è autorizzata la vaccinazione e non si siano verificati casi di afta epizootica da dodici mesi e tali regioni sono riconosciute con provvedimento della Comunità economica europea;

2) le carni siano sottoposte a maturazione, a disossamento ed all'asportazione delle principali ghiandole linfatiche e non siano state importate nelle tre settimane successive alla macellazione;

3) non si proceda all'importazione di visceri da tali Paesi;

c) è autorizzata, alle condizioni fissate dal Ministero della sanità a seguito di decisioni adottate dalla Comunità economica europea, l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi:

1) in cui è praticata la vaccinazione e

2) che sono indenni da afta epizootica da dodici mesi;

d) è altresì autorizzata alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c)*, l'importazione di carni fresche provenienti da Paesi terzi:

1) in cui non viene effettuata la vaccinazione in massa e

2) che sono stati dichiarati indenni da afta epizootica».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

p. *Il Ministro:* NISTICÒ

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 259

94A5932

ORDINANZA 30 luglio 1994.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici delle specie bovina da allevamento, produzione e macello provenienti dalla Croazia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la decisione della Commissione 94/81/CE del 10 febbraio 1994, con la quale si autorizza l'importazione nella Comunità di animali vivi della specie bovina provenienti da alcune province della Croazia;

Vista la decisione della Commissione 94/321/CE del 29 aprile 1994 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria, cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina dalla Croazia;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni comunitarie;

Ordina:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e suina, è autorizzata l'importazione dalle seguenti province della Croazia;

Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazidinska, Koprivincko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad-Zagreb,

di:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *A*, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *B*, che li deve scortare.

Art. 2.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali della specie bovina provenienti dalla Croazia è autorizzata soltanto quando gli animali:

a) provengono da allevamenti dichiarati indenni da leucosi bovina enzootica dalle autorità veterinarie croate conformemente all'allegato *C*, e sono stati sottoposti nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica;

oppure

b) sono destinati alla produzione della carne, hanno una età non superiore a trenta mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non è stato ricontrato alcun indizio di tale malattia, e recano un marchio indelebile conforme all'allegato *D*;

oppure

c) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, sono inviati direttamente al macello e macellati entro tre giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

Gli animali di cui al punto *b)* devono essere inviati all'allevamento di destinazione in vincolo sanitario e ivi tenuti in locali separati da altri bovini eventualmente presenti che non siano del medesimo stato sanitario, sotto osservazione da parte del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio fino alla loro macellazione. L'inoltro al macello di destinazione dovrà avvenire sotto controllo veterinario ufficiale.

Art. 3.

L'introduzione nel territorio nazionale di animali domestici della specie bovina provenienti dalla Croazia è autorizzata solo se tali animali non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

Art. 4.

La presente ordinanza verrà inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 258

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per animali domestici della specie bovina, da riproduzione o da produzione, destinati alla spedizione verso l'ITALIA

(Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data)

N.: ....

Paese esportatore: CROAZIA
(Applicabile esclusivamente nelle province seguenti: Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb)

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento dell'allegato certificato di benessere animale:

I. Numero di animali:
(in lettere)

II. Identificazione degli animali

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti

da: ....
(luogo di carico)

a: ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave: ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome registrato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Croazia è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie; sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio croato ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a restrizioni in forza della legislazione croata sull'eradicazione della tubercolosi, e

negli ultimi 30 giorni hanno subito un test di intradermotubercolinizzazione, con risultato negativo;

(cancellare il riferimento al test se il certificato riguarda animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione croata sull'eradicazione della brucellosi,

negli ultimi 30 giorni hanno subito un test di sieroagglutinazione che ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml,

non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(cancellare . riferimento al test se il certificato riguarda animali di età inferiore a 12 mesi o maschi castrati di qualsiasi età)

f) provengono da allevamenti che le autorità veterinarie croate hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica, conformemente a quanto disposto dall'allegato E della decisione 94/321/CE della Commissione, e negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali da due anni non è stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato F della decisione 94/321/CE;

(cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata negli ultimi 30 giorni conformemente all'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici;

(cancellare l'intero paragrafo se il certificato non riguarda vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie croate, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

— di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,

— di rabbia negli ultimi 6 mesi;

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

(cancellare se non pertinente)

l) non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini d'ingrasso;

m) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a

(luogo di carico Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 94/321/CE, senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie croate, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico

Fatto a ...., il ....

(firma del veterinario ufficiale il quale deve essere un funzionario statale croato a tempo pieno) (')

Timbro (')

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(') Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per animali domestici della specie bovina da macellazione immediata destinati alla spedizione verso l'ITALIA

(Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro di destinazione, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data)

N.: ....

Paese esportatore: CROAZIA
(Applicabile esclusivamente nelle province seguenti: Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb)

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento dell'allegato certificato di benessere animale:

I. **Numero di animali:**
(in lettere)

II. **Identificazione degli animali:**

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. **Provenienza degli animali:**

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

IV. **Destinazione degli animali:**

Gli animali saranno spediti

da

(luogo di carico)

(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome registrato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

V. **Informazioni sanitarie:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Croazia è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie; sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono nati sul territorio croato ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari.

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a restrizioni in forza della legislazione croata sull'eradicazione della tubercolosi, e negli ultimi 30 giorni hanno subito un test di intradermotubercolinizzazione, con risultato negativo;

(cancellare il riferimento al test se il certificato riguarda animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a restrizioni in forza della legislazione croata sull'eradicazione della brucellosi, non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

f) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica;

g) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

h) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie croate, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

i) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

j) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

(cancellare se non pertinente)

k) non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini d'ingrasso;

l) sono stati acquistati direttamente presso aziende zootecniche, senza passare tramite un mercato, e sono stati caricati a

(luogo di carico. Cancellare se non pertinente)

e fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea non sono entrati in contatto con animali biungulati che non fossero animali delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 94/321/CE della Commissione, senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie croate, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

m) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di dieci giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a .... , il ....

(Firma del veterinario ufficiale, il quale deve essere un funzionario statale croato a tempo pieno) (¹)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(¹) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato

ALLEGATO C

ALLEVAMENTI E REGIONI INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

1. Un allevamento è dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) i) per almeno due anni non vi sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

ii) è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive per la diagnosi della leucosi bovina enzootica, praticate ad un intervallo di tempo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi; ciascuna di tali prove collettive deve prevedere l'esecuzione, su tutti i capi presenti nell'allevamento aventi un'età superiore ai 24 mesi alla data della prova stessa, di uno degli esami sierologici di cui all'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione;

oppure

b) si trova in una regione dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica, a condizione che lo statuto di allevamento indenne non sia sospeso in applicazione del punto 5.

2. Una regione è dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica se:

a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini ha lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica;

oppure

b) i) per almeno tre anni nella regione stessa non sono stati registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

ii) tutti gli allevamenti bovini ivi presenti sono stati sottoposti ad almeno una prova collettiva di cui al punto 1,

e

iii) almeno il 10 % degli allevamenti bovini ivi presenti, selezionato con scelta casuale, è stato sottoposto, con esito negativo, ad almeno due prove collettive di cui al punto 1.

3. Un allevamento conserva lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) non vi vengono registrati indizi di leucosi bovina enzootica,

e

b) tutti i bovini presenti sono nati nell'allevamento o vi sono giunti da allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica;

e

c) entro tre anni da quando è stato dichiarato indenne da leucosi bovina enzootica, e successivamente ad intervalli di tempo non superiore a tre anni, è sottoposto, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al punto 1.

4. Una regione conserva lo statuo di indenne da leucosi bovina enzootica finché:

a) vengono annualmente sottoposti ad una prova collettiva di cui al punto 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, selezionati con scelta casuale ed in numero sufficiente per dimostrare, con un'affidabilità del 99 %, che non più dello 0,2 % degli allevamenti è infetto da leucosi bovina enzootica,

oppure

b) vengono annualmente sottoposti, con esito negativo, ad una prova collettiva di cui al punto 1 alcuni degli allevamenti ivi presenti, comprendenti almeno il 20 % dei capi bovini di più di 24 mesi detenuti nella regione stessa.

5. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al punto 3,

oppure

b) uno o più animali presentano una reazione positiva ad una delle prove sierologiche descritte nell'allegato I della decisione 91/189/CEE della Commissione.

6. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica viene sospeso quando:

a) cessano di sussistere le condizioni di cui al punto 4,

oppure

b) la presenza della leucosi bovina enzootica è individuata e confermata in più dello 0,2 % degli allevamenti bovini di tale regione.

7. Lo statuto di allevamento indenne da leucosi bovina enzootica viene ripristinato quando:

a) tutti gli animali infetti e, ove l'infezione abbia colpito una vacca, anche la progenie di quest'ultima presente nell'allevamento, sono stati allontanati ed avviati alla macellazione sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie, salvo il caso in cui le competenti autorità possano concedere una deroga all'esigenza di eliminare la progenie di una vacca infetta, in considerazione del fatto che i capi in questione sono stati separati dalla fattrice immediatamente dopo la nascita,

e

b) i) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da un solo animale, l'allevamento è stato sottoposto, con risultato negativo, ad una prova collettiva di cui al paragrafo 1, eseguita non meno di tre mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera a),

oppure

ii) se la sospensione è conseguenza di una reazione positiva manifestata da più animali, l'allevamento è stato sottoposto a due prove collettive di cui al punto 1, la prima eseguita non meno di tre mesi dopo la data dell'allontanamento di cui alla lettera a) e la seconda non meno di quattro mesi e non più di dodici mesi dopo la prima prova; le prove collettive devono comprendere anche la progenie di una vacca infetta rimasta nell'allevamento in virtù della deroga di cui alla lettera a), indipendentemente dall'età degli animali al momento dell'esecuzione della prova,

e

c) un'indagine epidemiologica è stata eseguita in tutti gli allevamenti che, sotto il profilo epidemiologico, sono in rapporto con quello infetto.

8. Lo statuto di regione indenne da leucosi bovina enzootica è ripristinato quando:

a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini ha lo statuto di indenne da leucosi bovina enzootica;

e

b) almeno il 20 % degli allevamenti bovini presenti nella regione stessa è stato sottoposto, con esito negativo, a due prove collettive di cui al punto 1, eseguite ad un intervallo di tempo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi

ALLEGATO D

MARCHIO DA APPLICARE AI BOVINI A NORMA DELL'ARTICOLO 2 PAR. B

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della « marcatura a freddo », un marchio delle dimensioni sotto indicate.

94A5924

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 settembre 1994

Dollaro USA	1565,77
ECU	1928,25
Marco tedesco	1012,79
Franco francese	296,24
Lira sterlina	2449,65
Fiorino olandese	903,09
Franco belga	49,211
Peseta spagnola	12,220
Corona danese	256,56
Lira irlandese	2415,36
Dracma greca	6,648
Escudo portoghese	9,950
Dollaro canadese	1157,26
Yen giapponese	15,768
Franco svizzero	1220,87
Scellino austriaco	143,89
Corona norvegese	230,75
Corona svedese	208,33
Marco finlandese	314,41
Dollaro australiano	1165,25

94A5989

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980

Si rende noto che il giorno 8 ottobre 1994, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle duecentoventisette serie vigenti, costituite entro il 30 giugno 1994, del prestito redimibile 12% - 1980, emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16 e decreti ministeriali 24 maggio 1980 e 27 giugno 1985.

Il giorno 10 ottobre 1994, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla dodicesima estrazione del suddetto prestito, riguardante cinquantasette serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1995.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5939

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per i semi oleosi.

In conformità al disposto di cui all'art. 1, par. 4, secondo capoverso, del regolamento CEE n. 2836/93 del 18 ottobre 1993, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/94 in 5,8012 milioni di ettari, non è stata superata.

Anche l'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, non risulta superata.

Conseguentemente, per il 1994, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, di semi oleosi, di piante proteiche e di lino non tessile sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito.

In tale situazione, non risulta, altresì, applicabile la disposizione di cui all'art. 2, par. 6, primo trattino, del regolamento CEE n. 1765/92 che prevede, in caso di superamento dell'area di base, l'obbligo dei produttori, che operano nel regime generale, di mettere a riposo, senza compensazione, una superficie aggiuntiva a quella dell'obbligo, pari alla percentuale del superamento constatato.

Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate nell'ambito del regime generale risultano pari a 339.625 ettari; pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia in 460.700 ettari non risulta superata e, quindi, sotto questo specifico aspetto, non sussistono le condizioni per operare la riduzione della compensazione in questione.

94A5952

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1994 la concessione della miniera per marna da cemento denominata «Ca' Bianca», sita nel territorio del comune di Parzanica, provincia di Bergamo, è intestata alla società Adriasebina cementi S.r.l., con sede in Milano, corso Venezia, 50.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1994 la concessione mineraria per terre di grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, terre da sbianca, bentonite, ecc. denominata «Monte Mezzo», sita nel territorio del comune di Sovizzo, provincia di Vicenza, è trasferita ed intestata alla società «Alpone mineraria», con sede in San Giovanni Ilarione (Verona), via Mangano n. 28.

94A5938

Accettazione delle dimissioni di due commissari del gruppo Flotta Lauro, in amministrazione straordinaria, e nomina del commissario unico.

Con decreto ministeriale 29 agosto 1994 nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo Flotta Lauro, sono state accettate le dimissioni dell'avv. Valeria Marsiglia e dell'avv. Giuseppe Angeloni; con lo stesso decreto le funzioni di commissario unico sono state attribuite al prof. Bruno Del Maro, nato a Roma il 20 luglio 1935.

94A5940

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia (sede di Varese):

storia della medicina.

Gli aspiranti al trasferimeno al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5943

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

enologia.

Facoltà di scienze politiche:

diritto internazionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

94A5944-94A5981

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 riguardante: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto elencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 12, all'art. 1, comma 8, al secondo periodo, dove è scritto: «... ripropone motivatamente le iniziative su cui era stata raggiunta l'intesa,», si legga: «... ripropone motivatamente le iniziative su cui *non* era stata raggiunta l'intesa,»; e al comma 10 dello stesso art. 1, al secondo periodo, dove è scritto: «... con le analoghe *inizitive* di carattere nazionale ...», si legga: «... con le analoghe *iniziative* di carattere nazionale ...»;

alla pag. 13, all'art. 5, comma 1, dove è scritto: «... il numero dei membri delle delegazioni e del *loro* personale incaricato, ...», si legga: «... il numero dei membri delle delegazioni e del personale incaricato, ...».

94A5948

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee*:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali*:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «*Bollettino delle estrazioni*»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «*Conto riassuntivo del Tesoro*»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ *(06) 85082149/85082221* - *vendita pubblicazioni* ☎ *(06) 85082150/85082276* - *inserzioni* ☎ *(06) 85082145/85082189*